

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di

DENUNCIA

“COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Principi Fondamentali

Art.1

L'Italia è una **Repubblica Democratica**, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”.

Secondo la definizione di montesquieiana memoria **la natura del governo repubblicano** si distingue in **“democratica” o “aristocratica”** (cfr Mario d'Addio in “Appunti di Storia delle dottrine politiche” vol.II) e consiste nel fatto che “il popolo in corpo” (repubblica democratica) “o alcune famiglie” (repubblica aristocratica), “vi godano la suprema potestà” (Montesquieu “L'ésprit des lois”). La democrazia e l'aristocrazia costituiscono due diversi modi d'essere della forma repubblicana, che si distinguono a seconda dell'appartenenza del potere sovrano o al popolo (e si parla allora di Repubblica Democratica) o ad alcune famiglie (ed allora si parla di Repubblica Aristocratica). Chi ha pensato e scritto quell'articolo aveva perfettamente chiari i concetti formulati dai pensatori politici francesi dell'800 (da Montesquieu a Rousseau a Tocqueville). **Quell'art.1 della Costituzione su cui si fonda l'intero impianto costituzionale, redatto con l'uso sapiente e pensato dei termini “Repubblica Democratica”,** il cui concetto viene ulteriormente ribadito dall'espressione **“la sovranità appartiene al popolo”**, è stato scritto con il ricordo ancor vivo del sangue delle migliaia di giovani morti nel sogno e nel segno di quegli ideali e di quei principi.

Contenuto essenziale e imprescindibile della sovranità di un popolo è dato dalla propria **sovranità in materia di politica monetaria, economica e fiscale: è con essa, e attraverso i suoi strumenti, che il popolo determina le sue sorti!**

Svuotare un popolo e la sua sovranità di quello specifico contenuto, significa e comporta, privarlo della sovranità stessa, in quanto **lo si priva della facoltà e del potere di determinare il proprio destino ed il proprio stesso “essere”, compromettendone la sua stessa esistenza.**

L'art.11 della Costituzione recita: “L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”; consente in condizione di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”.

Quell'art.11 fu concepito per consentire l'ingresso dell'Italia nell'ONU e nelle altre nascenti organizzazioni internazionali, nello spirito di una ritrovata pace all'indomani della terribile esperienza del ventennio e della seconda guerra mondiale. Ma le “limitazioni di sovranità” di cui si parla non hanno nulla a che vedere con lo svuotamento della sovranità popolare e con il sovvertimento dell'ordinamento repubblicano-democratico quale sancito dall'art.1 della Costituzione. Sì, perché **il limite inviolabile** dell'art.11 della Costituzione, così come dell'art.10 della stessa e, più avanti, dello stesso art.117, **è e rimane sempre l'art.1 della Costituzione, oltre all'art.139 Cost.**

A partire dal trattato di Maastricht (1992) e poi, a seguire, con l'ingresso nell'euro, il fagocitamento e la trasformazione di tutte le istituzioni finanziarie e monetarie dello Stato nel sistema facente capo alla BCE ed al SEBC, per culminare, in maniera più incisiva e determinata, col trattato di Lisbona (2005) e passando infine, tra gli altri, per l'Europact del 25 marzo 2011 ed il “six-pack” (gruppo di cinque regolamenti ed una direttiva) del novembre 2011, e per il più recente “Fiscal-compact” del 2 marzo 2012 (il quale, assurdo!, entrerà comunque in vigore il 1° gennaio 2013 anche solo con la

ratifica di 12 paesi euro – vedi art.14 par.2), il tutto attraverso un vorticoso susseguirsi di regolamenti, direttive, accordi intergovernativi, il Presidente della Repubblica, il Governo, i membri del Parlamento, ciascuno di questi organi nelle persone medio tempore in carica, ed ogni volta che gli stessi hanno sottoscritto, approvato, ratificato, promulgato, ognuno dei singoli Atti di cui sopra e partecipato agli stessi, in violazione dell'art.1, dell'art.91, nonché dell'art.11 e dell'art.139 della Costituzione, hanno **consegnato la sovranità del popolo italiano** in materia di politica monetaria, economica e fiscale (vedi artt.119 e ss. TFUE, regolamenti n.1173, 1174, 1175, 1176, 1177 del 2011, direttiva 2011/85/UE ed il “Treaty on Stability, Coordination and Governance in the Economic and Monetary Union” del 2 marzo 2012) e, con essa, la sostanza essenziale ed intangibile della sovranità popolare, nelle mani di organismi esterni alla Repubblica (BCE, SEBC, Commissione), di struttura e composizione prettamente oligarchiche e privi di alcun fondamento democratico e, tanto meno, repubblicano e **senza che il popolo vi abbia mai manifestato formale ed espresso consenso.** Ma, di più, in un chiaro ed evidente sovvertimento dello stesso impianto repubblicano e democratico dello Stato, in quanto la sovranità popolare ed il parlamento ne risultano totalmente svuotati di contenuto ed il cui culmine è stata la **recente destituzione di un governo**, ultima espressione di una sovranità popolare di cui è rimasto solo il nome, avvenuta in modo del tutto “anomalo” e **totalmente al di fuori dai principi e dalle norme previste nel nostro ordinamento, nonché in aperta violazione dell'art.94 della Costituzione**, oltre che **illegittimamente sostituito con un “soggetto” che rappresenta, già solo nella persona del Presidente del Consiglio, una chiara espressione della citata oligarchia.**

Pertanto, ricordato ancora:

- che, ai sensi e per gli effetti delle norme del Titolo VIII del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (artt.119 e ss. TFUE) come integrato, da ultimo, dall'Europact sottoscritto il 25 marzo 2011, dai citati Regolamenti nn.1173, 1174, 1175, 1176, 1177 del 16 novembre 2011 e dalla Direttiva 2011/85/UE del consiglio dell'8 novembre 2011 (pubblicati sulla G.U. dell'Unione Europea del 23 novembre 2011), noti anche come “six-pack”, entrati in vigore il 13 dicembre 2011, ed il cui contenuto è stato poi sostanzialmente trasfuso nel “Treaty on Stability, Coordination and Governance in the Economic and Monetary Union”, meglio noto come “Fiscal compact”, firmato il 2 marzo 2012, in corso di ratifica, la Commissione Europea viene investita di poteri penetranti e di gestione sostanzialmente esclusiva della politica economica e fiscale, che giungono sino alla diretta ingerenza in termini di “natura, portata e quadro temporale dell'azione correttiva da intraprendere” (Titolo III, art.3, par.2 del “Fiscal compact”) in caso di scostamento dello Stato membro **dai vincoli insostenibili ed economicamente e socialmente distruttivi** del patto di bilancio di cui al “six-pack” (in particolare regolamento n.1175/2011 par.5 e ss.) e ripreso agli artt.3 e ss. Del Fiscal compact;
- che in forza degli artt.127 e ss. del TFUE lo Stato è in via definitiva esautorato della propria sovranità in materia di politica monetaria in favore del SEBC e della BCE, **il cui consiglio direttivo e comitato esecutivo sono composti da membri sostanzialmente nominati a titolo individuale e senza alcuna possibilità di controllo di tipo democratico, nell'ambito di una struttura impostata secondo un impianto di tipo prettamente privatistico** (con la conseguenza sostanziale dell'affidamento della gestione della politica monetaria ad una sorta di istituto finanziario privato) e **con tanto di garanzia di immunità** (art.39 dello statuto BCE) [si veda il protocollo n.4 (statuto della BCE) allegato al TUE ed al TFUE];
- che in tutto questo costruito, l'unico organo che abbia un minimo di fondamento democratico, il Parlamento Europeo, non ha ruolo alcuno o, se previsto, è del tutto inconsistente e limitato ad una marginale funzione, di fatto e/o nella sostanza, comunque solo consultiva;

- che i succitati poteri, unitamente ai vincoli di bilancio imposti ed al previsto regime sanzionatorio, munito di meccanismi di operatività sostanzialmente automatici (vedi “six-pack” e “Fiscal compact”), di fatto e nella sostanza comportano non una semplice “limitazione”, ma una **RADICALE SOTTRAZIONE DELLA SOVRANITA’**, con il **sostanziale esautoramento del Parlamento e dell’esecutivo nazionale**, ridotti a semplici esecutori delle disposizioni della Commissione Europea e della BCE;
- che la Commissione Europea (art.17 del TUE), come già anche gli organi direttivi della BCE, è composta da membri nominati a titolo individuale, secondo una procedura, descritta nell’art.17 del Trattato sull’Unione Europea che prevede la centralità del ruolo del Consiglio (il quale è composto da un rappresentante di ogni stato membro a livello ministeriale) e che nulla ha di “democratico”;
- che come già rilevato nel 2003 dall’europarlamentare Patricia McKenna nell’interrogazione parlamentare del 4 aprile 2003 (fonte: documentazione agli atti del Parlamento Europeo rinvenibile nel sito ufficiale dello stesso), diversi commissari (ma lo stesso può dirsi dei membri degli organi direttivi della BCE. Scorrendo ad esempio gli elenchi dei nomi dei membri della Trilateral Commission, si trova Erkki Liikanen, attuale membro del consiglio direttivo della BCE, e l’attuale capo del Governo greco ex vice presidente BCE e già membro della Trilateral), tra cui lo stesso Mario Monti, attuale presidente del Consiglio dei Ministri, sono e/o sono stati membri e/o partecipano e/o hanno partecipato alle riunioni del gruppo Bilderberg e della Trilateral Commission. In proposito, si osserva come lo stesso Mario Monti figurò ancora, nonostante le annunciate dimissioni, nello Steering Committee del Bilderberg, rinvenibile nel sito ufficiale dello stesso alla data del 29/03/2012, nonché nel Comitato esecutivo dell’Aspen Institute (dati sempre tratti dal sito ufficiale alla medesima data) e, dal 2010 sino alle dimissioni, avvenute successivamente alla nomina alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato Presidente della Trilateral Commission per la regione europea, organizzazione che non nasconde nelle pagine del suo sito ufficiale il particolare interesse al rapido raggiungimento dell’unificazione europea (per quale motivo?) e convinta che l’eccessiva partecipazione democratica sia un male (si veda in proposito il rapporto della Trilaterale “The crisis of democracy” agevolmente recuperabile in internet). Si rileva, inoltre, in proposito, come benché dalla risposta data dall’allora Presidente della Commissione Europea Romano Prodi all’interrogazione parlamentare della McKenna, “Per quanto riguarda la Commissione Trilaterale, il suo statuto esclude la partecipazione di un membro che esercita una funzione pubblica”, dall’analisi dell’elenco dei membri, in cui sono riportati anche gli incarichi dagli stessi ricoperti, molti di essi sono rivestiti di pubbliche funzioni (si va dal deputato e/o senatore, al ministro, all’ambasciatore e vi troviamo anche, come ricordato, quali già “membri”, a parte Mario Monti, l’attuale capo del governo greco, Papademos, già vice presidente della BCE!);
- che siffatto descritto esautoramento e sottrazione della sovranità popolare, unitamente al connesso esautoramento e sovvertimento dell’ordinamento repubblicano e democratico costituzionalmente garantito, tutt’ora in corso di perfezionamento, è avvenuto, e continua ad essere attuato, in modo significativamente preordinato e colluso con le principali lobbies dei poteri finanziari, con prepotente e sfacciata violazione della Carta Costituzionale e dei principi fondatori della stessa.

Per tutto quanto sopra esposto,

si propone formale denuncia

affinché l’Autorità Giudiziaria competente, accertata la sussistenza del reato ed identificati gli autori, in particolare nelle persone del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei Ministri, dei membri del Parlamento, ciascuno nelle persone attualmente a medio tempore in carica in relazione all’arco temporale interessato, nonché tutte le altre persone

eventualmente coinvolte, lo persegua ai termini di legge per tutti i reati ravvisabili e, comunque, per quelli previsti dagli articoli:

- 241 c.p. attentato contro l'integrità, l'indipendenza o l'unità dello Stato;
- 270 c.p. associazioni sovversive;
- 283 c.p. attentato contro la Costituzione dello Stato;
- 287 c.p. usurpazione di potere politico;
- 289 c.p. attentato contro gli organi costituzionali;
- 294 c.p. attentato contro i diritti politici del cittadino;
- 304 c.p. cospirazione politica mediante accordo;
- 305 c.p. cospirazione politica mediante associazione.

Si richiede inoltre di essere informato di un'eventuale richiesta di archiviazione ai sensi dell'art.408 c.p.p.

Io sottoscritto nel profondo rispetto ed in onore della Costituzione della Repubblica italiana, di chi l'ha sottoscritta e di tutti quelli che per arrivare alla stessa hanno sacrificato la propria vita, nato a il residente presso il quale indirizzo eleggo domicilio.

Luogo, data

Firma